

*Regione Campania  
Assessorato alla Sanità Settore Veterinario*

*Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno*

*Facoltà di Medicina veterinaria di Napoli*

*Servizi A.A.S.S.L.L. Regione Campania*

**LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA  
LEISHMANIOSI CANINA**

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6133 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida per il controllo della Leishmaniosi canina in Campania.

*omissis*

PREMESSO che la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive rientra tra i compiti istituzionali, oltre che dalle AASSLL anche delle Regioni

CONSIDERATO che alcune delle malattie infettive e diffuse, come il caso della Leishmaniosi, rivestono una particolare importanza per la loro intrinseca pericolosità e la loro maggior diffusione;

ATTESO che, da tempo, la Regione Campania, allo scopo di mantenere sotto costante controllo la predetta zoonosi ha attivato specifiche indagini epidemiologiche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e con il Dipartimento di Scienze Cliniche della facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli;

- che da tali indagini è emerso una incidenza della malattia in oggetto negli ultimi anni in costante e preoccupante aumento;

ATTESO, altresì, che per la distribuzione geografica dell'insetto vettore, la Regione Campania è considerata un'area ad elevato rischio;

- che le province più colpite sono Napoli, Salerno e Caserta, con particolare riferimento alle isole e ai comuni vesuviani;

RITENUTO, pertanto, che si resa necessaria la predisposizione di linee guida allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una costante e diffusa verifica della presenza della malattia de qua nei cani padronali e randagi e per l'individuazione dei comportamenti da adottare, nei confronti dei soggetti riconosciuti affetti da leishmaniosi canina;

RILEVATO - che, in ordine alle predette linee guida sono stati sentiti i veterinari referenti, esperti in materia, di tutte le AA.SS.LL. regionali;

- che, inoltre, nella predisposizione delle medesime linee guida, il Settore Veterinario si è avvalso della consulenza di esperti dell'IZS di Portici, della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Napoli e dell'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la L. 28/1/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che ha dettato norme per tutela degli animali d'affezione;

VISTA la L. R. 16/2001, che regolamentando la lotta al randagismo sul territorio della Regione Campania, ha dato risposta anche all'esigenza di prevenzione della leishmaniosi;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le allegate linee guida concernenti il controllo della leishmaniosi nella Regione Campania, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di inviare l'atto de quo, per quanto di competenza all'AGC Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

*Nuzzolo*

Il Presidente

*Bassolino*

## OGGETTO

Gli interventi previsti dalle presenti linee guida sono rivolti:

- al controllo della Leishmaniosi Viscerale Umana e della Leishmaniosi Canina nella Regione Campania attraverso una costante e diffusa verifica della presenza della zoonosi nei cani padronali e randagi;
- all'individuazione dei comportamenti da adottare nei confronti dei soggetti riconosciuti affetti da leishmaniosi canina.

## INDIVIDUAZIONE DEI CANI "AFFETTI DA LEISHMANIOSI"

E' l'atto obbligo ai proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo, residenti nelle aree endemiche di sottoporre annualmente il proprio cane a visita clinica ed a prelievo ematico per la diagnosi di Leishmaniosi Canina, gratuitamente presso strutture veterinarie pubbliche o a pagamento presso strutture veterinarie private. All'atto della visita clinica e del prelievo, al proprietario o detentore sarà rilasciata apposita certificazione attestante l'avvenuto espletamento dell'obbligo di cui sopra da conservare per un anno.

I campioni di sangue per l'esame sierologico e/o il materiale da sottoporre all'esame citologico e colturale devono essere sottoposti agli esami ufficiali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; tutti i campioni devono essere accompagnati dalla scheda allegata alla presente legge (Allegato A), compilata in ogni sua parte dal Medico Veterinario ufficiale o libero professionista: nella scheda devono essere riportati, in maniera leggibile, i dati precisi e completi del proprietario e del cane e tutte le altre informazioni richieste.

## AREA ENDEMICA DI LEISHMANIOSI

Per area endemica di leishmaniosi deve intendersi l'area geografica in cui si registra un'elevata prevalenza di Leishmaniosi Canina e casi ricorrenti di Leishmaniosi Viscerale Umana.

Allo stato, sono da considerare "aree endemiche", nell'ambito della Regione Campania, i territori delle Province di Napoli (comprese le isole di Ischia, Capri e Procida), di Caserta e di Salerno, con esclusione dei Comuni che si trovano ad una altitudine superiore a 900 (novecento) metri dal mare.

## ESAMI UFFICIALI

Sono considerati "Esami Ufficiali" gli esami sierologici, citologici e colturali eseguiti, secondo metodiche standardizzate, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

## TITOLO SIEROLOGICO

Si definisce "Titolo sierologico all'esame I.F.A.T." il valore di estinzione ottenuto su diluizioni scalari di siero canino esaminate con metodica standardizzata I.F.A.T. (Immunofluorescence Assay Test) effettuata con antigene fresco prodotto in laboratorio.

### DEFINIZIONE DI CANE "AFFETTO O SOSPETTO DI LEISHMANIOSI

Si definisce "affetto da leishmaniosi" il cane che rientri in uno dei seguenti casi:

- ha un titolo sierologico all'esame I.F.A.T. ufficiale uguale o superiore a 1:160
- ha un titolo sierologico all'esame I.F.A.T. ufficiale uguale a 1:80 ed è clinicamente sintomatico
- risulta positivo all'esame parassitologico (esame colturale e/o citologico)

Si considera "sospetto di leishmaniosi o dubbio" il cane che:

- ha un titolo sierologico all'esame I.F.A.T. di 1:40 o di 1:80 ed è clinicamente asintomatico
- risulta negativo all'esame I.F.A.T. ed è clinicamente sintomatico

1 soggetti "sospetti di leishmaniosi o dubbi" di cui al precedente comma dovranno essere ricontrollati (esame clinico e sierologico) dopo trenta giorni e, qualora il titolo sierologico di 1:40 venga riconfermato ed i soggetti risultino essere sintomatici o marcatamente sintomatici all'esame clinico saranno sottoposti ad esami parassitologici (citologici e/o colturali).

### SEGNALAZIONE DEI CASI DI LEISHMANIOSI CANINA

I casi accertati o sospetti di leishmaniosi canina di cui al punto precedente devono essere segnalati

per iscritto ai Servizi Veterinari competenti per territorio i quali provvederanno ai fini delle rilevazioni epidemiologiche e statistiche, ad inviare i dati all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale che provvederà, a sua volta, a trasmetterli all'Osservatorio Epidemiologico Regionale Umano.

Sono tenuti alla segnalazione:

- I veterinari dipendenti del S.S.N;
- I veterinari liberi professionisti;
- I veterinari dipendenti da Enti di Ricerca o da strutture Universitarie;

### PROVVEDIMENTI PER I CANI AFFETTI DA LEISHMANIOSI

Per i cani "affetti da leishmaniosi" è obbligatorio il trattamento terapeutico specifico a carico del proprietario o detentore del cane a qualsiasi titolo, con tempi e modalità definiti dal veterinario curante.

Allo scopo di ridurre ulteriormente la carica parassitaria, nei cani affetti da leishmaniosi che risultassero asintomatici dopo uno o più trattamenti terapeutici, si rende comunque obbligatorio, annualmente, almeno un ciclo di terapia da eseguirsi durante la stagione di massima incidenza dei flebotomi (maggio-ottobre). La durata ed il tipo di trattamento terapeutico sono definiti dal veterinario curante.

I proprietari o detentori di cani "affetti da leishmaniosi" sono tenuti a trasmettere quadrimestralmente al Servizio Veterinario competente per territorio un certificato relativo all'esito della terapia, redatto dal veterinario curante.

Qualora sussistano condizioni che, a parere del veterinario curante, impediscano il trattamento dei cani "affetti da leishmaniosi", gli stessi dovranno essere sottoposti alla soppressione eutanastica previo consenso scritto del proprietario.

L'obbligatoria l'adozione di tutte le misure precauzionali idonee ad evitare la diffusione della malattia individuate dall'Autorità Sanitaria Locale competente, indicate nell'ordinanza (Allegato B).

#### INFORMAZIONI

Alla popolazione residente nelle aree endemiche, sarà distribuito, a cura dei Servizi Veterinari delle AASSLL materiale informativo prodotto dalla Regione Campania, riportante notizie sulla malattia e sulla prevenzione.

#### MISURE DI PREVENZIONE

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani "affetti da leishmaniosi" di ricoverare, durante le ore serali e notturne, nel periodo di maggiore attività dei vettori (giugno - ottobre) i propri cani in luoghi chiusi o che siano protetti da idonee zanzariere a maglie molto fitte (80-100 maglie/cm<sup>2</sup>); in questi soggetti, nello stesso periodo, è raccomandabile anche l'applicazione di collari impregnati di insetticida di comprovata efficacia e tollerabilità come da documentazione scientifica.

Le persone fisiche o giuridiche titolari di rifugi sanitari, canili sanitari o altri tipi di concentrazione di cani, insistenti in aree endemiche di leishmaniosi, sono tenuti ad applicare ai box di ricovero le zanzariere su indicate. I costi sono a carico del proprietario o detentore.

#### SANZIONI

L'Autorità Sanitaria Locale, tenuta ad emettere l'apposita ordinanza, provvederà, in caso di inadempienze da parte dei detentori o proprietari dei cani, a perseguire i trasgressori ai sensi dell'articolo 650 C.P.

**ALLEGATO A.**

**Scheda per l'invio di campioni all'IZS del Mezzogiorno**

Medico Veterinario Richiedente  TIMBRO	Materiale inviato: sangue <input type="checkbox"/> siero <input type="checkbox"/> biopsia LND <input type="checkbox"/> midollo <input type="checkbox"/> striscio Esami richiesti IFAT Leishmania infantum Isolamento colturale <input type="checkbox"/> esame citologico
--	--

PROPRIETARIO.....	NATO a.....	IL.....
RESIDENTE IN VIA.....	n°.....	T ELEFONO.....
.....		COMUNE:.....
.....		A.S.L.....
.....		Distretto.....
CANE RAZZA.....	SESSO.....	ETA'.....
Nome.....	Codice identificativo.....	
FAGLIA piccola	media	grande
ATTITUDINE: Compagnia [ ] Guardia [ ] Caccia [ ]		
Altro: [ ] .....		

Caratteristiche dell'habitat: Giardino [ ]	Appartamento [ ]	Entrambi [ ]
Se appartamento orario delle uscite: < ore 20.00' ; 21.30 ; 23.00' ; >23.00'		
Spostamenti estivi	si	no
Mare	Montagna	

Classificazione Clinica \* [ ] \*\* [ ], \*\*\* [ ], Asintomatico [ ]

* oligosintomatico	** sintomatico	*** marcatamente sintomatico
interessamento di uno o più linfonodi	linfadenopatia sistemica	linfadenopatia sistemica
perdita di peso	splenomegalia	dermatite ulceroativa
anemia di modico grado	dermatite furfuracea	epistassi grave anemia
	anemia epistassi	lesioni oculari
		compromissione epato- renale
Primo esame	Controllo successivo	
Esito precedente esame:	negativo . Positivo (tit.....) Reattivo (tit.....)	
Terapie specifiche per Leishmaniosi alle quali è stato sottoposto il cane:.....		

## MODELLO DI ORDINANZA SINDACALE

### IL SINDACO

Vista la comunicazione n.....prot..... del ..... con sede..... dalla quale si evince che è stato accertato un caso di Leishmaniosi canina in un soggetto di razza..... sesso..... taglia..... Mantello..... Età..... Codice identificativo.....detenuto dal/di proprietà del sig..... residente a .....

- Ritenuto opportuno, per motivi con fingibili ed urgenti, adottare misure sanitarie precauzionali atte ad evitare la diffusione della malattia nella popolazione canina ed a prevenire l'infezione alle persone, giusto il disposto dell'art. 5 ultimo comma - del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- Visto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. il 03.03.1934, n. 383;
- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
- Vista la Legge Regionale 23 agosto 1983, n. 25;
- Vista la Legge 142/90 Art. 38

### ORDINA

Al sig..... nato a ..... il ..... residente a..... in via..... proprietario del cane sopra identificato di ottemperare alle seguenti disposizioni:

- Comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio il trasferimento, del proprio cane al di fuori del territorio Comunale;
- Sottoporre il proprio cane ad idonea terapia anche in relazione all'andamento stagionale dei flebotomi;
- Esibire, al Servizio veterinario competente per territorio, almeno quadrimestralmente, documentazione sanitaria del medico Veterinario curante attestante la terapia effettuata, gli esiti della visita clinica e degli esami di laboratorio;

- Comunicare allo stesso Servizio il decesso del soggetto esibendo idonea certificazione medico -veterinaria;
- Ricoverare il cane in un luogo chiuso o protetto da idonea zanzariera per il periodo Aprile - Ottobre, da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo l'alba, onde limitare il contatto con gli insetti trasmettitori della malattia;
- Utilizzare presidi farmaceutici e dispositivi di provata efficacia repellente ed insetticida nei confronti degli insetti vettori;
- Richiedere, ove lo ritenga necessario, al proprio medico veterinario curante, libero professionista o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale la soppressione eutanasia del proprio cane.

Il Servizio Veterinario della ASL.....distretto.....e la Polizia Municipale, nell'ambito del rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà notificata all'interessato nelle forme prescritte.

I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

Comune di.....,il.....

IL SINDACO